



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Comunicato Ufficiale n. 23/GST del 28 gennaio 2026

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### GARE DEL 17/ 1/2026

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 17/ 1/2026 STELLA ROSSA DUEMILASEI - F.C. BARRESE ESTER**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ASD FC Barrese Ester, relativo alla gara in epigrafe, valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria - girone C - con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Stella Rossa Duemilasei per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calciatore - Di Tommaso Stefano (3.05.1997) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società. Esperiti gli opportuni accertamenti, tramite l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale della Campania FIGC - LND, rilevato che: ^ la gara oggetto di ricorso si disputava in data 17.01.2026; ^ il calciatore Di Tommaso Stefano risultava tesserato per la società ASD Stella Rossa Duemilasei a far data dal 21.01.2026. PQM delibera: ^ accogliere il ricorso proposto dalla società ASD FC Barrese Ester e, per l'effetto, infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società ASD Stella Rossa Duemilasei con il risultato di 0 - 3 in favore della società ASD FC Barrese Ester; ^ confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale; ^ squalificare il calciatore Di Tommaso Stefano della società ASD Stella Rossa Duemilasei, per 1 giornata effettiva; ^ squalificare il Sig. Carola Gennaro, dirigente accompagnatore della società ASD Stella Rossa Duemilasei, per 1 giornata effettiva; ^ infliggere la ammenda di euro 300,00 alla società ASD Stella Rossa Duemilasei; ^ infliggere 1 punto di penalizzazione alla società ASD Stella Rossa Duemilasei. Dispone non incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Francesco Zaccaria**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

STELLA ROSSA DUEMILASEI

#### **PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:**

STELLA ROSSA DUEMILASEI 1

#### **AMMENDA**

Euro 300,00 STELLA ROSSA DUEMILASEI

## **CALCIATORI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:**

DI TOMMASO STEFANO (STELLA ROSSA DUEMILASEI)

## **DIRIGENTI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:**

CAROLA GENNARO (STELLA ROSSA DUEMILASEI)

# **GARE DEL CAMPIONATO CALCIO a 5 SERIE C2**

## **GARE DEL 16/ 1/2026**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **Gara del 16/ 1/2026 FUTSAL CISTERNA - LE 3P ARZANO FRIENDS**

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Cisterna, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la ricorrente società richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Le 3P Arzano Friends per avere quest'ultima impiegato, nella gara oggetto di ricorso, un calcettista - Formisano Bartolomeo (19.12.1992) - in posizione irregolare. Letta la memoria della resistente società ASD le3P Arzano Friends. Rilevato preliminarmente che, come eccepito anche dalla resistente società, non vi era prova della avvenuta notifica del ricorso alla stessa e che, pertanto, nel presente grado di giudizio non si instaurava correttamente il contraddittorio, il Giudice Sportivo Territoriale delibera: l'inammissibilità del ricorso proposto dalla società ASD Futsal Cisterna e, per l'effetto, omologa il risultato di 3 - 4 in favore della società ASD Le 3P Arzano Friends. Conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone incamerare il contributo d'accesso alla Giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Francesco Zaccaria**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 04 febbraio gennaio 2026.**

**Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.**

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: [csat@pec.lndcampania.it](mailto:csat@pec.lndcampania.it)

**N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.**

**Pubblicato in NAPOLI il 28 gennaio 2026.**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**